SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 180

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 7 ottobre 2003.

Determinazione del numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2002/2003.

DECRETO 8 ottobre 2003.

Attivazione di posti aggiuntivi per l'ammissione di medici specialisti finanziati dalla Regione Sicilia per le Università di Catania, Messina e Palermo, per l'anno accademico 2002/2003.

03A12656

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2003, n. **325.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.975 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
Frattini, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, successivamente denominate le "Parti Contraenti",
al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori,
hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.

4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

6. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

1) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);

2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);

3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.

3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'Art. 26 del presente Accordo.

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO

Art. 11

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli Artt. 12 e 13 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.

2. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.

3. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonchè dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Art. 12

1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

1) i trasporti funebri;

2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;

5) i trasporti postali;

6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;

8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione, il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

Art. 13

1. L'autorizzazione, non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessario.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 19

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Art. 20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.

2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Art. 24

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

1) avvertimento;

2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3. o 4.;

3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti Contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica Italiana:
Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Dipartimento Trasporti Terrestri
Unità di Gestione Autotrasporto
Persone e Cose

per il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan
Ministero degli Affari Interni
Uzbek Agency for Road and River Transport,
Consorzio Azionario di Stato "Uzavtodor"

Art. 26

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8,9,11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale,
3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio,
4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
6) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Art. 27

La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambi le Parti Contraenti.

Art. 28

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui ai svolge il trasporto ed in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso ed il soggiorno nei rispettivi territori.

2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di deroghe alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal primo giorno del mese che segue quello della data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di un anno e sarà rinnovato tacitamente per successivi, uguali periodi se nessuna delle Parti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo.
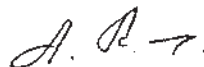
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 21 novembre 2000 in due originali ciascuno nelle lingue italiana ed uzbeka entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1893):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 18 dicembre 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 13 e 15 maggio 2003.

Relazione scritta annunciata il 17 giugno 2003 (atto n. 1893/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4211):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 e 30 settembre 2003.

Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il 16 ottobre 2003.

03G0351

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista la nota del 16 luglio 2003, del sindaco del comune di Orbetello - Commissario delegato con la quale è chiesta la proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza in considerazione che gli interventi predisposti, in ordine al fenomeno dell'eutrofizzazione della laguna di Orbetello e del sistema di depurazione, sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la nota del 13 agosto 2003 del Presidente della Giunta regionale della Toscana recante la condivisione della richiesta di proroga;

Vista la nota del 4 settembre 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12614

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 novembre 2003 è pari a 64.327 milioni di euro;

Decreta:

Per il 28 novembre 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni con scadenza il 31 maggio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 7.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 novembre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 26 novembre 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A12765

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil Pliva».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 16 ottobre 2003 dalla ditta Pliva Pharma S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VERAPAMIL PLIVA:

«120 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033430012;

«240 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033430024,

ditta: Pliva Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12625

DECRETO 4 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crinone».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 23 settembre 2003 della ditta Industria Farmaceutica Serono S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Industria Farmaceutica Serono S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

CRINONE: «4» gel vaginale - 6 applicazioni monodose preriempiti - A.I.C. n. 032132019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12620

DECRETO 5 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chemicetina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 16 settembre 2003 della ditta Fournier Pharma S.p.a. titolare della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Fournier Pharma S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

CHEMICETINA im iv flacone 1 g - A.I.C. n. 002866248.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12621

DECRETO 5 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Osteotonina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 23 settembre 2003 della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. titolare della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

OSTEOTONINA:

50 u.i./ml soluzione iniettabile 5 fiale 5 siringhe - A.I.C. n. 025213048;

100 u.i./ml soluzione iniettabile 5 fiale + 5 siringhe - A.I.C. n. 025213051;

200 u.i./dose spray nasale, soluzione 1 flacone da 12 spruzzi con valvola a dosaggio - A.I.C. n. 025213152.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12622

DECRETO 5 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 23 settembre 2003 della ditta Home Products Italiana S.p.a. titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialitè medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Home Products Italiana S.p.a., sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

IODOLIN flacone 120 ml - A.I.C. n. 032087013;

SETRICON SHAMPOO sospensione 140 g - A.I.C. n. 009619038;

SPERTI pomata tubo 51 g - A.I.C. n. 031847015; 12 supposte - A.I.C. n. 031847027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12623

DECRETO 13 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quinivax-in».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 23 luglio 2003 della ditta Valda Lab. Farmaceutici S.p.a;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Valda Lab. Farmaceutici S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

QUINIVAX-IN «polvere e sospensione per sospensione iniettabile» 1 flac.no di polvere + siringa preriempita di sospensione da 0,5 ml - AIC n. 034500013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12624

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2003.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 28 dicembre 2000 con il quale l'organismo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» con sede in via Orcagna n. 70 - Firenze, in sostituzione di «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Considerato che l'organismo «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 2 aprile 2003, protocollo numero 61941 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 28 dicembre 2000, con il quale il termine dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è revocato alla data del presente decreto.

Art. 2.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» con sede in via Orcagna n. 70 - Firenze, è designato quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2446/2000 del 6 novembre 2000.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 5.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 9.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12600

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2003.

Sostituzione della consigliera di parità effettiva della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto 6 aprile 2001 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato la dott.ssa Antonella Casella e la dott.ssa Maria Teresa Casadei rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Emilia-Romagna;

Visto la nota dell'11 novembre 2002 con la quale la dott.ssa Antonella Casella ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di consigliera effettiva;

Visto il decreto n. 12 del 9 maggio 2003, con il quale l'assessore alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità della regione Emilia-Romagna ha provveduto a designare la dott.ssa Laura Serantoni consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Laura Serantoni, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione richiesta dalla regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La dott.ssa Laura Serantoni è nominata consigliera di parità effettiva della regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Laura Serantoni

1 - *Istruzione-formazione qualifiche:*

laurea in lingue e letterature straniere con tesi in lingue inglese conseguita presso l'Università di Bologna 15 marzo 1978 - votazione 100/110;

abilitazione insegnamento lingua inglese 1982 - Ministero pubblica istruzione;

diploma di ragioneria e perito commerciale - Ist. tec. comm. Marconi Bologna - luglio 1965;

ha frequentato il corso professionale di consigliera di parità promosso dalla regione Emilia-Romagna 1990;

iscrizione ordine giornalisti pubblicisti Emilia-Romagna dal 1º febbraio 2001.

2 - *Esperienze di lavoro:*

funzionario I.N.P.S. dal 1968 - Profilo amministrativo C4 - funzioni varie:

1 - abilità sviluppate: gestione personale, problem solving, lavoro di gruppo, soluzione conflitti conseguimento obiettivi con efficienza ed efficacia, controllo di qualità direzionale;

attualmente capo team coordinamento ispettori vigilanza I.N.P.S. regione Emilia-Romagna (emersione lavoro nero - valutazione lavoro subordinato commissione Comitato regionale, contratti lavori atipici, rapporti con Ispettorato del lavoro, INAIL, SIAE, Agenzie per le entrate.).

Partecipazione corsi organizzati da I.N.P.S. su management, qualità e sviluppo organizzativo, comunicazione front-office, leadership, legge n. 626, parità e pari opportunità - legge n. 53/2000.

3 - *Conoscenze linguistiche:* inglese e francese parlato e scritto.

4 - *Conoscenza ed uso computer.*

5 - *Abilità e competenze supplementari-volontariato:*

già vice presidente consulta provinciale P.O. - Bologna 1995. Attualmente dirigente Centro italiano femminile Emilia-Romagna. Responsabile centro d'ascolto CIF di Bologna - via del Monte 5 - 40121 Bologna, con funzione di coordinatrice e consulente per avviamento al lavoro per donne disoccupate.

6 - *Ricerche svolte per il CIF presentate in convegni e pubblicate su giornali:*

donne extra comunitarie e minori in Emilia-Romagna;

donne - famiglia - lavoro;

il consigliere di parità 1.125;

i lavori atipici e le giovani donne;

lavoro per le donne ultra 40 anni;

i congedi parentali legge n. 53/2000 (per il sindacato CISL).

7 - *Altre informazioni:*

iscritta ad Ancorpari - Milano.

Partecipazioni a workshop a Bruxelles su temi del lavoro femminile e pari opportunità.

8 - *Pubblicazioni:*

parità, pari opportunità e contrattazione all'INPS pubblicato 1992 a cura della regione Emilia-Romagna - tesi a conclusione corso consigliera di parità.

Ha svolto attività formative presso associazioni su corsi autorizzati dal fondo sociale europeo.

Bologna, 4 febbraio 2003

Dott.ssa LAURA SERANTONI

03A12613

DECRETO 29 ottobre 2003.

Sostituzione della consigliera di parità supplente della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto 6 aprile 2001 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato la dott.ssa Antonella Casella e la dott.ssa Maria Teresa Casadei rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto n. 19 del 24 luglio 2003, con il quale l'assessore alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità della regione Emilia-Romagna ha provveduto a designare la sig.ra Donatella Orioli consigliera di parità supplente, in sostituzione della dott.ssa Maria Teresa Casadei deceduta;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Donatella Orioli, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione regionale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione richiesta dalla regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La sig.ra Donatella Orioli è nominata consigliera di parità supplente della regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Donatella Orioli

Esperienze lavorative.

Anno 2003 - Consulente marketing e responsabile del personale presso la Sinteco S.p.a. di Fe;

anno 2002 - Consulente in materia di orientamento all'imprenditoria;

anno 1999/2001 (c/o Ascom prov.le) - Responsabile mkt, servizi innovativi ed assistenza alle imprese con gestione dei seguenti uffici:

credito;

economico-legislativo;

promozione;

ambiente-sicurezza;

coordinatrice del terziario donna;

anno 1998/1999 (c/o C.N.A. prov.le) - Responsabile promozione - Coordinatrice e realizzatrice del progetto: «Le lavoratrici e i lavoratori atipici o parasubordinati»;

anno 1981/1997 - Titolare ditta artigianale/commerciale.

Istruzione.

1977/81 - Diploma di ragioniere e perito commerciale.

Corsi di formazione.

Anno 2002/2003 - Corso per esperta delle pari opportunità (durata 600 ore) con stage al Centro per l'impiego di Ferrara.

Sede del corso: Talete Ferrara.

Anno 2000 - Corso di marketing (durata 24 ore).

Sede del corso: SEAC Trento.

Corso qualità (durata 160 ore).

Sede del corso: ISCOM Ferrara.

Anno 1999 - Corso risorse umane (durata 48 ore).

Sede del corso: ISCOM Ferrara.

Anno 1995/97 - Corso di customer satisfaction, risorse umane, promozione e vendite (durata 500 ore).

Sede del corso: SIXTEMA di Modena.

Conoscenze informatiche.

Sistemi operativi: Windows 98.

Pacchetto office: Word, Excell, Access.

Internet: posta elettronica, motori di ricerca.

Informatica avanzata: Power-point.

Altre informazioni.

1993/1997 (in C.N.A.) - Presidente ass.ne artigiani di zona; vice presidente prov.le; consigliere C.d.a.; componente assembl. naz.le e prov.le; componente direzione prov.le; componente del Comitato impresa donna; rappresentante nella commissione pari opportunità della provincia.

1999/2001 - Rappresentante settore commercio del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile in CCIAA di FE.

1998 - Riconoscimento al progresso economico (CCIAA).

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali in base alla legge n. 675/1996.

03A12606

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Edilizia scolastica: modifiche ed integrazioni del programma approvato con delibera n. 89 del 26 giugno 1996. (Deliberazione n. 31/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che, all'art. 4, comma 1, autorizzava il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, entro i limiti specificati nella norma stessa, per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, che prevedeva potessero essere utilizzate le somme derivanti dai mutui di cui sopra, entro l'importo di 103,29 Meuro (200 miliardi di lire), per il finanziamento di un programma di interventi di edilizia scolastica;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, che ha riprodotto i contenuti del citato art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 286/1996;

Vista la delibera 26 giugno 1996, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204/1996), con la quale questo Comitato, su proposta dell'allora Ministro della pubblica istruzione, ha approvato il programma di cui sopra, demandando all'Amministrazione di settore la puntuale determinazione della quota di mutuo da assegnare a ciascun intervento, nell'ambito dell'importo indicato in delibera quale limite massimo all'assegnazione, e prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo delle economie realizzate in fase di aggiudicazione dei lavori e delle eventuali altre disponibilità per il finanziamento di un programma integrativo predisposto dalla citata Amministrazione, sentite le regioni interessate, e da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Viste le delibere 18 dicembre 1997, n. 258 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59/1998), 9 giugno 1999, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/1999), 4 agosto 2000, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2000) e 29 novembre 2002, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2003), con le quali questo Comitato, su proposta dell'allora Ministro della pubblica istruzione, ha approvato variazioni ed integrazioni al programma di cui sopra;

Vista la nota n. 1860 del 1° luglio 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di appositi atti deliberativi delle regioni Abruzzo, Puglia e Sicilia ed in relazione al parere favorevole espresso dagli enti locali interessati e dagli organi scolastici periferici, propone modifiche ed integrazioni al programma di interventi approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 89/1996;

Delibera:

1. *Provincia di Chieti.*

Le economie maturate dall'Amministrazione provinciale a seguito della realizzazione dei lavori di completamento palestra, servizi e sistemazione esterna nel liceo scientifico di Vasto, ammontanti a 181.151,34 euro (350.757.914 lire) sono destinate a lavori di climatizzazione ed arredamento dell'auditorium e del laboratorio di fisica e scienze dello stesso edificio scolastico.

2. *Comune di Taranto.*

La somma di 1.032.913,80 euro (2.000.000.000 lire), già finalizzata a lavori di completamento di 15 aule del liceo artistico «Lisippo», stante l'impossibilità di realizzare l'opera, è inizialmente devoluta per lavori urgenti di adeguamento alla normativa antincendi dei seguenti edifici scolastici comunali:

Scuola media «Bettolo»:	€ 260.000
Scuola elementare «Giusti»:	€ 290.991
Scuola elementare «XXV Luglio»: . .	€ 265.046
Scuola elementare «A. Canfora»: . .	€ 215.569
TOTALE . . .	€ 1.031.606

Le risorse residue, pari a 1.307,80 euro, potranno essere in prosieguo finalizzate ad analoghi utilizzi, eventualmente unitamente ad altre economie che si realizzino a seguito dell'attuazione del programma di cui trattasi.

3. *Comune di Mussomeli (provincia di Caltanissetta).*

Le economie maturate a seguito della realizzazione dei lavori di completamento di una scuola elementare a nord-ovest dell'abitato, ammontanti a 93.787,54 euro (181.598.000 lire) sono destinate a lavori di rifacimento e coibentazione delle coperture dello stesso edificio scolastico.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 299

03A12602

DELIBERAZIONE 1° agosto 2003.

Primo programma opere strategiche - Finanziamento autostrada Messina-Palermo (Accantonamento delibere CIPE numeri 16 e 23/2003). (Deliberazione n. 68/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla predetta legge n. 64/1986 e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che ha istituito un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificato in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo») e successive modifiche e integrazioni, la quale prevede, all'art. 1, che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della richiamata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001 e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa» alla voce «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituiscono, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, due fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, volti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 61, che reca, fra l'altro, una dotazione aggiuntiva di 8.050 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, che, al netto dell'onere relativo ai mutui agevolati di cui all'art. 83 della stessa legge finanziaria 2003, si riduce a 7.975 milioni di euro nel detto triennio;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), con la quale, nel ripartire, fra l'altro, la predetta dotazione aggiuntiva di 7.975 milioni di euro, è stato accantonato un importo di 850 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, da ripartire successivamente in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi ed alle esigenze espresse dal mercato;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 23, con la quale è stato, fra l'altro, destinato al finanziamento del credito d'imposta agli investimenti un importo di 65 milioni di euro per l'anno 2005, utilizzando allo scopo il predetto accantonamento di 850 milioni di euro, che si è pertanto ridotto a 785 milioni di euro per il triennio 2003-2005;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, formulato indicazioni di ordine procedurale in ordine alle attività di monitoraggio da espletare al fine di consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori relativi alle opere strategiche, ad esso affidati dalla normativa sopra richiamata;

Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 19028/2003/SC del 31 luglio 2003 e l'unita scheda predisposta dall'A.N.A.S., con la quale si richiede il finanziamento di 50 milioni di euro per il

completamento del collegamento autostradale Messina-Palermo, da porre a carico delle risorse per le aree sottoutilizzate;

Tenuto conto dell'indifferibile urgenza di garantire continuità nel finanziamento di tale intervento, di particolare rilievo per l'economia della regione Sicilia, in quanto volto a potenziare il settore del trasporto su strada nelle sue componenti, privata e commerciale, il cui sviluppo è stato fortemente limitato dalle obiettive difficoltà di utilizzazione delle strutture esistenti;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando allo scopo l'importo di 50 milioni di euro, da porre a carico dell'accantonamento di 785 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, di cui alla richiamata delibera n. 23/2003;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla quale è stata acquisita, in seduta, l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Al finanziamento dei lavori di completamento dell'autostrada Messina-Palermo, di cui alla richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti richiamata in premessa, è assegnato un importo di 50 milioni di euro che viene posto a carico dell'accantonamento di 785 milioni di euro per il triennio 2003-2005, di cui alla propria delibera n. 23/2003.

La ripartizione triennale della predetta assegnazione è la seguente: 4 milioni di euro per il 2003, 20 milioni di euro per il 2004 e 26 milioni di euro per il 2005.

Roma, 1º agosto 2003

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 298

03A12601

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 13 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno il giorno 10 ottobre 2003, come ha comunicato preliminarmente con propria nota del 22 settembre 2003 prot. 1829. La Procura generale della Repubblica di Salerno, con nota del 30 settembre 2003 n. 1818/542/03, ha preso atto dell'accadimento previsto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 10 ottobre 2003, a causa di lavori connessi alla centralizzazione del server, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno non ha aperto al pubblico, come da conferma dello stesso in data 14 novembre 2003 prot. 5420.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 novembre 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A12660

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per l'intera giornata del 10 ottobre 2003, il mancato funzionamento al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 10 ottobre 2003 per le procedure di esecuzione degli interventi tecnici per la «Centralizzazione dei server dati», come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni con nota prot. n. 1581 — del 13 ottobre 2003 — e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 14 ottobre 2003 - prot. n. 2014, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 19 novembre 2003

Il direttore regionale: TIEZZI

03A12720

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio assistenza bollo di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, nell'intera giornata del 10 ottobre 2003, il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio assistenza bollo di Perugia.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 10 ottobre 2003 per le procedure di esecuzione degli interventi tecnici per la «Centralizzazione dei server dati», come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia con nota prot. n. 1921 — del 19 novembre 2003 — e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 19 novembre 2003 - prot. n. 2306, che ha attestato l'avvenuta chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in pari data.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 19 novembre 2003

Il direttore regionale: TIEZZI

03A12721

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 3 novembre 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visti il decreto rettorale n. 52 del 25 novembre 1996, con il quale è stata istituita la facoltà di scienze della formazione e la nota n. 80 del 16 gennaio 1998 con la quale il M.I.U.R. ha attribuito all'Università degli studi di Macerata il corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Preso atto della sentenza n. 943/03 del T.A.R. delle Marche, depositata in data 6 agosto 2003, che ha confermato l'esistenza della facoltà di scienze della formazione;

Considerato che la stessa deve, pertanto, essere dotata dei propri organi;

Visto l'art. 6, primo comma, del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, nonché gli articoli 24, 25, 26 e 27 dello statuto di autonomia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 1995;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998, e considerato che hanno optato per la facoltà di scienze della formazione cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia (prof. Almanza, Zuczkowski e Corsi) e due di seconda (prof. Ortenzi e Crispiani);

Decreta:

Art. 1.

È costituito il consiglio di facoltà della facoltà di scienze della formazione, formato dai professori indicati nella premessa, che procederanno ad eleggere il preside tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia.

Art. 2.

In attuazione della sentenza n. 943/03 del T.A.R. delle Marche, si prende atto che l'art. 3, quinto comma, del regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1312 del 30 ottobre 2001, non è applicabile nella parte in cui prevede «le funzioni della facoltà verranno svolte da un organismo composto dai rettori degli atenei aderenti, o loro delegati, e dai presidenti dei consigli di corso di studio interessati.», in conformità ed in attuazione della sentenza n. 943/03 del T.A.R delle Marche, citata in premessa.

Art. 3.

All'elenco delle strutture didattiche dell'Università di Macerata, contenuto nella tabella *A* dello statuto di autonomia e del regolamento didattico di Ateneo, è inserita nuovamente la facoltà di scienze della formazione con il corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Macerata, 3 novembre 2003

Il rettore: SANI

03A12616

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 4 novembre 2003, n. **50.**

Integrazione della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, inerente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, presentati ai sensi del regolamento 1334/02.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Alle regioni - assessorati agricoltura
Alle province autonome
All'Agecontrol
Alle Unioni nazionali olivicole
Alle associazioni olivicole indipendenti
A tutte le associazioni olivicole
Alle associazioni tra le industrie olearie
Alle associazioni di frantoiani
A tutte le organizzazioni di categoria
A tutti gli operatori del settore

In seguito all'adozione, da parte di questa Agenzia, dei provvedimenti definitivi di approvazione dei programmi presentati ai sensi del regolamento (CE) 1334/02, è stata ravvisata la necessità di chiarire alcuni aspetti inerenti l'attivazione dei suddetti programmi, anche sulla base di quanto emerso in esito agli approfondimenti congiunti con i diversi rappresentanti della filiera olivicola.

A tale riguardo si ritiene necessario precisare quanto segue:

1. Riconoscimento dell'I.V.A. sulle spese sostenute.

Come già comunicato con la circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, questa Agenzia, anche in considerazione dei chiarimenti recentemente forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 54/E del 24 aprile 2001, non può riconoscere alcun importo a titolo di I.V.A. sulle spese sostenute, in quanto trattasi di contributo a fondo perduto nel cui ambito di erogazione non si configura alcun rapporto di natura sinallagmatica tra l'Agenzia e le organizzazioni degli operatori.

Pertanto, tutte le spese sostenute dovranno essere rendicontate, in conformità a quanto disposto con la circolare AGEA n. 26, al netto dell'I.V.A.

2. Riformulazione dei piani finanziari.

In seguito alla riduzione degli importi del programma approvato, deliberata dal Comitato di valutazione, in esito alla prevista riconciliazione dei dati finanziari, si rende necessario riformulare il prospetto delle spese ripartito secondo le attività e i settori di attività - costi previsti per singola voce di spesa ed il prospetto riassuntivo relativo al finanziamento per settori di attività.

A tale riguardo al fine di assicurare la massima snellezza nella prosecuzione del relativo procedimento amministrativo e di mantenere inalterate le percentuali

minime attribuite dal decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003 a ciascuna delle quattro previste tipologie di attività, la riduzione determinata dal Comitato sull'importo complessivo del programma dovrà essere applicata proporzionalmente ai diversi settori di attività previsti dal programma.

Gli importi così rideterminati costituiranno elemento di riferimento anche ai fini delle previste verifiche contabili e tecniche da parte dell'Agecontrol.

Nei casi di riformulazione del programma che prevedano modulazioni tra le diverse azioni previste nell'ambito di una specifica attività, si dovrà fare riferimento alle disposizioni già impartite dalla circolare n. 26 del 20 maggio 2003, paragrafo 4.

3. Acquisti.

Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di gestione dei programmi, per gli acquisti di materiale di consumo l'organizzazione degli operatori è esentata dagli obblighi della richiesta dei previsti tre preventivi per gli acquisti di importo inferiore a 1000 euro.

4. Contratti con dipendenti/professionisti.

Nell'ambito di attuazione delle attività previste, i contratti stipulati con collaboratori o professionisti devono rispettare la vigente normativa in materia fiscale e di diritto del lavoro.

Nel caso in cui le organizzazioni di operatori utilizzino, ai fini dell'attuazione delle attività, personale dipendente, dovrà essere tenuta un'apposita contabilità oraria per il tempo espressamente dedicato all'attuazione dei programmi di attività.

5. Spese di progettazione.

In conformità al disciplinare comunitario di imputabilità delle spese di cui all'allegato n. 11 della circolare n. 26 del 20 maggio 2003, non possono essere riconosciute, nell'ambito dell'erogazione del contributo in questione le spese di progettazione, in quanto trattasi di spese sostenute anteriormente all'approvazione del programma.

Tali spese non dovranno pertanto essere indicate nei rendiconti.

6. Non sovrapponibilità delle attività previste.

Il decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, attuativo del regolamento indicato in oggetto stabilisce che, nell'ambito dei programmi presentati dalle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, non devono esistere sovrapposizioni tra le attività approvate ai sensi del regolamento 1334/02 e quelle approvate per effetto del regolamento 528/99, nonché riguardo alle azioni nello specifico comparto recate dai piani di sviluppo rurale (PSR) e dai piani operativi regionali (POR).

Nel suddetto contesto normativo, le regioni e le province autonome hanno competenza diretta in materia, sia sul piano della realizzazione delle azioni che del monitoraggio, nonché della effettuazione dei controlli puntuali.

A tale riguardo, in considerazione dell'esigenza di una dettagliata individuazione dei criteri spazio-temporali da adottare per la determinazione delle specifiche fattispecie di sovrapponibilità delle azioni, questa Agenzia ha interessato il Ministero delle politiche agricole e forestali affinché vengano impartite specifiche disposizioni in materia, anche al fine di assicurare, nel quadro di una efficace attività di controllo dei programmi in questione, la corretta determinazione delle spese ammissibili al finanziamento.

Qualora alcune attività vengano svolte con l'apporto di olivicoltori, dovrà essere prodotta la autodichiarazione di responsabilità di non sovrapposizione con le azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 528/99, dai piani di sviluppo rurale (PSR) e dai piani operativi regionali (POR), redatta in conformità al modello allegato, corredata da fotocopia integrale, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità.

Con riguardo alla tenuta della contabilità relativa alle spese sostenute nell'ambito del programma approvato, in sede di controllo contabile gli ispettori dell'Agecontrol dovranno, dopo aver effettuato le previste verifiche, apporre su ciascuna fattura la dicitura «Fattura relativa a spese sostenute e quietanzate nell'ambito del programma finanziato dal regolamento 1334/2002».

7. Cauzione per l'erogazione dell'anticipo.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento 1334/02 paragrafo 3, ai fini della corresponsione dell'anticipo, dovrà essere presentata una cauzione di un importo pari al 110% della somma complessivamente richiesta a titolo di anticipo, che verrà erogata nelle due previste rate di un terzo e di due terzi, secondo le modalità previste dal paragrafo 2 del suddetto articolo.

In considerazione del termine ultimo per la presentazione della domanda del finanziamento o dell'eventuale saldo, fissato dall'art. 9, punto 1) del citato regolamento (CE) n. 1334/02 al 25 febbraio 2005 e del connesso termine per il versamento del relativo contributo, di cui al punto 4) dello stesso articolo, ai fini della determinazione del periodo di durata della garanzia, all'art. 2 del testo della cauzione, dovrà essere riportata la dicitura di seguito specificata:

«La presente garanzia avrà durata fino al 31 maggio 2005, con automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere una proroga per un ulteriore semestre, che il fideiussore si impegna a concedere, oltre ad eventuali ulteriori proroghe semestrali per cause non dipendenti da volontà dell'AGEA».

8. Opere in economia.

Nel caso in cui tra le attività previste nel programma sia compresa la realizzazione di opere effettuate diret-

tamente dall'agricoltore con proprio lavoro la quantificazione del valore dell'intervento dovrà essere effettuata sulla base delle tariffe orarie o giornaliere per le stesse attività, determinate nei listini della Camera di commercio competente per luogo e dovrà risultare da un'apposita autodichiarazione redatta dall'agricoltore in conformità al modello allegato corredata da fotocopia integrale, fronte e retro di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

9. Anticipazioni e saldi.

L'erogazione del contributo in questione può avvenire esclusivamente secondo le due procedure stabilite dal regolamento CE 1334/02 ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9.

In particolare:

l'organizzazione che ha richiesto l'anticipo riceverà l'importo spettante in due rate, pari rispettivamente a 1/3 e a 2/3 dell'ammontare complessivamente richiesto ad anticipo. La somma rimanente verrà versata a saldo;

l'organizzazione che non ha richiesto l'anticipo riceverà il finanziamento in un'unica soluzione secondo la tempistica prevista per l'erogazione del saldo.

Non è prevista la possibilità di erogazioni relative a rendicontazioni intermedie.

Roma, 4 novembre 2003

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

AL COMITATO

Riferimento pratica n. ....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...., nato a .... il .... residente in .... c.f. ...., in qualità di .... appartenente all'organizzazione di produttori .... c.f. .... p.i. .... con sede a .... in via .... ,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

Dichiara

1) che l'azione svolta nell'ambito delle attività previste dal programma presentato dall'organizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2002 approvato con provvedimento AGEA n. ... del .... numero di riferimento ...., non si sovrappone con azioni, finanziamenti e/o aiuti richiesti dallo scrivente a carico del regolamento (CE) n. 528/99, dei piani di sviluppo rurale (PSR) e dei piani operativi regionali (POR).

Data ....

Firma ....

Note esplicative:

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

AGEA - Ufficio promozione, miglioramento qualità e aiuti sociali
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Riferimento pratica n. ...

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...., nato a .... il ....

residente in .... c.f. ...., in qualità di ....

appartenente all'organizzazione di produttori ....

c.f. .... p.i. .... con sede a ....

in via .... ,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n 445/2000,

Dichiara

1) di aver svolto, nell'ambito del programma presentato dall'organizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2002 .... residente a .... approvato con provvedimento AGEA n. ..... del .... numero di riferimento ...., opere di ...., realizzate esclusivamente con il proprio lavoro e il cui valore complessivo di euro .... risulta quantificato, sulla base delle tariffe fissate dal listino della Camera di commercio di .... come di seguito indicato:

descrizione dell'opera...

lavoro utilizzato per la realizzazione dell'opera: giornate/uomo n. .... importo unitario per giornata € .... importo complessivo € ....;

2) che l'azione sopra descritta non si sovrappone con azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 528/99, dai piani di sviluppo rurale (PSR) e dai piani operativi regionali (POR).

Data ....

Firma ....

Note esplicative:

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Ai sensi dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

03A12615

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 novembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1910
Yen giapponese	129,82
Corona danese	7,4380
Lira Sterlina	0,70210
Corona svedese	8,9969
Franco svizzero	1,5518
Corona islandese	89,74
Corona norvegese	8,1860
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,58374
Corona ceca	31,840
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,35
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6532
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,6112
Leu romeno	40037
Tallero sloveno	236,0500
Corona slovacca	40,940
Lira turca	1737828
Dollaro australiano	1,6484
Dollaro canadese	1,5502
Dollaro di Hong Kong	9,2376
Dollaro neozelandese	1,8754
Dollaro di Singapore	2,0431
Won sudcoreano	1401,51
Rand sudafricano	7,8257

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A12764

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Periactin».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 619 del 30 ottobre 2003

Specialità medicinale: PERIACTIN:

«4 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 017616018;

1 flac. sciroppo 150 ml 0,04% - A.I.C. n. 017616020.

Società: Avantgarde S.p.a., via Treviso, 4 - 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Periactin, «4 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 017616018, 1 flac. sciroppo 150 ml 0,04% - A.I.C. n. 017616020, prodotti anteriormente al 4 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 456 del 30 settembre 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 30 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12619

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cefodie».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 621 del 30 ottobre 2003

Specialità medicinale: CEFODIE:

«0,5 g pediatrico» 1 flac. polv. liof. 0,5 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso im - A.I.C. n. 025418132;

«1 g» 1 flac. polv. liof. 1 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso im - A.I.C. n. 025418144.

Società: Sintofarm Farmaceutici S.p.a., via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Cefodie, «0,5 g pediatrico» 1 flac. polv. liof. 0,5 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso im. - A.I.C. n. 025418132, Cefodie, «1 g» 1 flac. polv. liof. 1 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso im - A.I.C. n. 025418144, prodotti anteriormente al 19 maggio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 136 del 18 aprile 2003, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 15 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Velamox».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 622 del 30 ottobre 2003

Specialità medicinale: VELAMOX:

«500 mg capsule rigide» 12 capsule - A.I.C. n. 023097013;

«3,75% polvere per sospensione orale» 1 flacone + cucchiaino dosatore - A.I.C. n. 023097037;

«1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 023097102.

Società: Sintofarm Farmaceutici S.p.a., via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Velamox, «500 mg capsule rigide» 12 capsule - A.I.C. n. 023097013, Velamox, «3,75% polvere per sospensione orale» 1 flacone + cucchiaino dosatore - A.I.C. n. 023097037, Velamox, «1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 023097102, prodotti anteriormente al 19 maggio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 135 del 18 aprile 2003, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni dal 15 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12617

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.

Si rende noto che i saggi sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del consiglio di amministrazione del 9 dicembre 2003, sono stati determinati nella seguente misura:

MUTUI ORDINARI A TASSO FISSO

Durata massima	Tasso nominale annuo
10 anni	4,10%
15 anni	4,50%
20 anni	4,75%
25 anni	4,90%
30 anni	5,05%

MUTUI A TASSO AGEVOLATO

Durata massima	Tasso nominale annuo
10 anni	3,95%
15 anni	4,35%
20 anni	4,60%
25 anni	4,75%
30 anni	4,90%

MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE ANTICIPATA ALLA PARI

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	4,15%	4,60%	4,85%	5,05%	5,20%
60%	4,20%	4,65%	4,90%	5,10%	5,30%
80%	4,25%	4,70%	5,00%	5,20%	5,40%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	Spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

03A12626

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501273/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ **0,77**